



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 3 FEBBRAIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 1° febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.47 della Società A.S.D. AURORA REGGIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.88 dell' 8.1.2016 (squalifica del calciatore PANGALLO Gianluca fino al 30.6.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione di cui in epigrafe argomentando che il calciatore Pangallo Gianluca ha colpito l'arbitro involontariamente avendo calciato il pallone in segno di stizza.

Tale tesi non può essere accolta in quanto privo di elementi oggettivi che possano porre in dubbio la narrazione dell'arbitro. Appare, tuttavia, congruo rimodulare la sanzione inflitta riducendola a tutto il 30 aprile 2016.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a PANGALLO Gianluca a tutto il 30 APRILE 2106 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.48 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 (ammenda di € 500,00 e Diffida).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il legale ed il Presidente della Società reclamante;

RILEVA

che, dal rapporto dell'assistente arbitrale della gara A.S.D. Juvenilia Roseto C.S. – A.S.D. Luzzese Calcio 1965 del 10.01.2016, risulta che al 39° del II tempo, il suddetto ufficiale di gara veniva colpito alla gamba dx da una pietra scagliatagli dai tifosi della Luzzese Calcio, che gli provocava una "leggera contusione". L'assistente, inoltre, asserisce testualmente: "ricevevo dagli stessi insulti e sputi".

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha sanzionato la società Luzzese Calcio 1965 con l'ammenda di € 500,00 e diffida (cfr. C.U. n.91 del 14/01/2016 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante contesta la responsabilità dei propri sostenitori per i fatti accaduti. Chiede l'annullamento della decisione impugnata; in subordine, chiede la revoca della sanzione della diffida e la riduzione dell'ammenda, in applicazione delle norme di riferimento del C.G.S.

I fatti per come narrati dall'assistente arbitrale non possono essere messi in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 2/2.1, del C.G.S).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori, ex art.4, comma 3, del C.G.S.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda a € 300,00; conferma la diffida e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.49 del Sig.TARANTINO Nicodemo (Tess. della Società A.S.D. Grotteria Calcio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 (squalifica fino al 30.6.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

la sanzione consegue alla responsabilità del Tarantino per avere, dopo essere entrato abusivamente in campo, calpestato con grande violenza il piede dell'arbitro oltre che strappatogli con forza il fischietto scaldiandolo per aria e rivoltogli frasi offensive.

Il reclamante sostiene che la ricostruzione dell'arbitro non corrisponde al vero, in particolare, in relazione al fatto di maggiore gravità che gli viene contestato, afferma di non aver colpito l'arbitro volontariamente ma solo casualmente nella concitazione del momento.

Chiede, pertanto, una congrua riduzione della squalifica subita.

La tesi non può assolutamente meritare pregio in quanto del tutto inverosimile. Al calciatore Tarantino va pertanto imputato nella determinazione della squalifica anche l'atto di violenza.

In merito alla sanzione irrogata può, tuttavia, affermarsi che la stessa può essere rimodulata riducendola a tutto il 31 gennaio 2017.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a TARANTINO Nicodemo a tutto il 31 GENNAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa versata.

RECLAMO n.50 del Sig.CARDUA Valerio (Tess. della Società A.S.D. Città di Fiore C5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 (inibizione fino al 29.2.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Città di Fiore C/5 – Sporting Club Corigliano C/5 del 10/01/2016 risulta che, al 15° del I tempo, il dirigente accompagnatore degli arbitri della società Città di Fiore C5, Cordua Valerio, veniva allontanato dal campo per reiterate proteste avverso decisioni arbitrali. Il suddetto dirigente, inoltre, teneva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso ufficiale di gara che gli si era avvicinato per notificargli la suddetta decisione.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti menzionati poc'anzi, ha sanzionato il suddetto dirigente con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/02/2016 (cfr. C.U. n.91 del 14/01/2016 del Comitato Regionale Calabria).

Il reclamante nega di avere minacciato il direttore di gara.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi accertati.

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al dirigente Cordua.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente CORDUA Valerio fino al 22 FEBBRAIO 2016 e dispone restituirsi della tassa versata.

RECLAMO n.51 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (inibizione del dirigente VELLONE Salvatore fino al 30.4.2016, squalifica del massaggiatore BELLEZZA Mariano fino al 31.3.2016, squalifica del calciatore FIGLIOMENI Fabio per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna le decisioni del giudice di primo grado affermando che i fatti da cui rivengono le sanzioni riportate in epigrafe siano stati enfatizzati nel rapporto arbitrale.

La tesi portata a discolora non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio la puntuale ricostruzione dell'arbitro.

Anche le sanzioni irrogate ai dirigenti Vellone Salvatore e Mariano Bellezza sono commisurate alla gravità dei fatti contestati.

Appare congruo, al contrario, in merito alla posizione del Figliomeni Fabio ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a FIGLIOMENI Fabio a TRE giornate effettive di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CONIDI Domenico fino al 20 MAGGIO 2016, squalifica dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO' Gabriele, CATALANO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio per CINQUE giornate effettive di gara).ca

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale rappresentante della Società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta dell'8 febbraio 2016;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta dell' 8 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO n.53 della Società U.S.D. CZ SALA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 14.1.2016 (ammenda di € 130,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara effettiva, squalifica dell'allenatore FERRARA Vittore fino al 3.2.2016, squalifica dei calciatore ALOI Alan, BELLE' Alessandro, COSENTINO Salvatore per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MERCURIO Gionatan per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante, nell'argomentazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso, lamenta "una univoca ed esclusiva condotta antisportiva e sleale da parte dell'arbitro della gara".

Afferma in sostanza che i fatti da cui rivengono le sanzioni riportate in epigrafe siano stati riportati in rapporto privi di quel necessario carattere di terzietà necessario nell'espletamento della direzione di gara. Il giudice sportivo, pertanto, non avrebbe potuto valutare nell'irrogazione delle sanzioni stesse il reale contesto in cui i fatti stessi si sono svolti.

In via preliminare questo collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso in relazione all'impugnativa della squalifica del campo ai sensi dell'art. 45 punto 3 c) del C.G.S. e della squalifica dell'allenatore Vittore Ferrara ai sensi dello stesso articolo e punto alla lettera b), in quanto inferiore al mese.

Passando al merito delle singole posizioni oggetto di reclamo è da affermarsi che il rapporto del direttore di gara assume valore di prova assoluta e privilegiata (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S).

In relazione a tanto non può mettersi in dubbio il verificarsi degli episodi e la loro attribuibilità ai calciatori indicati dall'arbitro.

È necessario tuttavia tenere conto ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio di tutti gli elementi presenti nel rapporto arbitrale o desumibili dallo stesso.

Nessun dubbio sulla congruità della squalifica del calciatore Mercurio Gionatan che per aver colpito –con un violento pugno - un avversario a fine gara merita la sanzione di quattro giornate di squalifica.

Appaiono al contrario eccessive le ulteriori squalifiche irrogate a Alan Aloi, Alessandro Bellè e Salvatore Cosentino atteso che la narrazione dell'arbitro non appare sufficientemente puntuale nel supportare una valutazione di particolare gravità delle condotte.

Per tale ragione le squalifiche vanno ridotte a tre giornate effettive di gara,

Appare equo ridurre a 100 € anche l'ammenda irrogata alla società del CZ Sala.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del campo di gioco per una gara e la squalifica dell'allenatore Vittore Ferrara;

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda ad € 100,00 e la squalifica dei calciatori ALAN Aloi, Alessandro BELLÈ e Salvatore COSENTINO a TRE giornate effettive di gara;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.54 della Società A.S.D. CIRO' MARINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 21.1.2016 (penalizzazione di 1 punto in classifica, squalifica dell'allenatore MARTINO Francesco fino al 24 MARZO 2016, ammende di € 65,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo nella parte con cui ha irrogato un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione riviene dall'addebitabilità a titolo di responsabilità oggettiva dell'atto di aggressione fisica perpetrata nei confronti dell'arbitro ad opera del calciatore Anania Giuseppe (violento calcio alla mano tale da impedirgli di continuare nella conduzione della gara).

Con il presente reclamo si impugna inoltre la squalifica del proprio allenatore Martino Francesco ritenendola sproporzionata al comportamento posto in essere dallo stesso che, si precisa, non ha mai minacciato l'arbitro. Ci si duole da ultimo dell'ammenda irrogata per lancio di petardi e fumogeni.

Sostiene la reclamante che il seppur deprecabile gesto posto in essere dal proprio calciatore - da cui si dissocia fermamente tant'è che non ne propone impugnazione - non può comportare un tale grave detrimento alla classifica della compagine atteso che si è trattato di un gesto addebitale al solo autore.

La tesi sopra esposta non può essere accolta in quanto sussistono quegli elementi atti a fondare la responsabilità oggettiva della società per il comportamento del proprio tesserato.

Anche ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, gli elementi che hanno connotato il gesto (profili di particolare offensività e lesività) inducono a ritenere - in conformità alle recenti decisioni di questa Corte - congrua la sanzione.

Per tali ragioni la sanzione deve essere confermata. Parimenti va rigettata la doglianza in merito all'ammenda confermandone l'entità.

Con riferimento alla sanzione irrogata nei confronti dell'allenatore Martino Francesco ritiene questo collegio che la tesi dell'A.S.D. Cirò Marina possa essere parzialmente accolta in quanto seppur i fatti imputati al Martino non possono essere posti in dubbio, tuttavia la sanzione va rimodulata riducendola a tutto il 21 febbraio 2016

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata all'allenatore MARTINO Francesco a tutto il 21 FEBBRAIO 2016; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.55 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 7.1.2016 (penalizzazione di 2 punti in classifica, ammende di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che le ha irrogato due punti di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 150,00.

La sanzione riviene dall'addebitabilità a titolo di responsabilità oggettiva dell'atto di aggressione fisica perpetrata nei confronti dell'arbitro ad opera del calciatore Marino Carmine (violentissimo pugno sul mento nonché sputo attingendolo all'occhio destro) che gli provocava forti vertigini nausea e senso di svenimento tali da impedirgli di proseguire nella direzione di gara.

Sostiene la reclamante che il seppur deprecabile gesto posto in essere dal proprio calciatore - da cui si dissocia fermamente tant'è che non propone impugnazione né alla squalifica stessa né alla punizione sportiva della perdita della gara che ne è conseguita - non può comportare un tale grave detrimento alla classifica della compagine atteso che si è trattato di un gesto addebitale al solo autore.

La tesi sopra esposta non può essere accolta in quanto sussistono quegli elementi atti a fondare la responsabilità oggettiva della società per il comportamento del proprio tesserato.

Anche ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, gli elementi che hanno connotato il gesto (profili di particolare offensività e lesività) inducono a ritenere per il loro particolare disvalore morale e sociale - in conformità alle recenti decisioni di questa Corte - congrua la sanzione.

Per tali ragioni le sanzioni devono essere confermate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

RECLAMO n.56 del Sig. MAZZOTTA Massimiliano (Tess. della Società A.S.D. Comprensorio Lago Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 14.1.2016 (squalifica fino al 13.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 22 febbraio 2016;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 22 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO n.57 della Società F.C.D. ROMBIOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.51 SGS del 14.1.2016 (inibizione del dirigente FERRARO Nicola fino al 31.3.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 22 febbraio 2016;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 22 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO n.58 della Società A.C.D. PISCOPIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS del 21.1.2016 (inibizione del dirigente DANGELO Michele fino al 15.2.2016, squalifica dei calciatori CARRA Vincenzo e FIORILLO Francesco per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo de quo è inammissibile con riferimento all'inibizione fino al 15.2.2016 irrogata dal primo giudice al dirigente Dangelo Michele, ai sensi dell'art.45, comma 3/b, del C.G.S.;

che i fatti che hanno visto protagonisti i calciatori Carra Vincenzo e Firillo Francesco sono stati puntualmente descritti dall'arbitro nel proprio rapporto, e, pertanto, devono ritenersi acclarati;

che le sanzioni irrogate in 1° grado appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori succitati e, pertanto, debbono essere confermate.

P.Q.M.

in via preliminare, dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all'inibizione irrogata in 1°grado al dirigente DANGELO Michele per i motivi di cui alla parte motiva;

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi